


COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO DEL MERCATINO
DEI BENI USATI
E
DELL'HOBBISTICA

Approvato con deliberazione consiliare n° 8 dd. 26.02.2014

INDICE

| | |
|---|----------|
| ART. 1 – ISTITUZIONE..... | 3 |
| ART. 2 - CATEGORIE OPERATORI AMMESSI..... | 3 |
| ART. 3 – TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE..... | 3 |
| ART. 4 – GIORNO, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO..... | 3 |
| ART. 5 – GESTIONE DEL MERCATINO..... | 4 |
| ART. 6 – ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI..... | 4 |
| ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI..... | 4 |
| ART. 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO..... | 5 |
| ART. 9 – REVOCA DEL POSTEGGIO..... | 5 |
| ART. 10 – VIGILANZA E SANZIONI..... | 5 |
| ART. 11 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE..... | 7 |
| ART. 12 – MERCATINO HOBBISTICO DEL GIOVEDI’..... | 7 |
| ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO..... | 7 |

Art. 1 – ISTITUZIONE

1. E' istituito il mercatino dei beni usati e dell'hobbistica a rilevanza locale da svolgersi nelle vie del comune di Pergine Valsugana. Con successivo provvedimento della Giunta Comunale saranno individuate le vie nel dettaglio.

Art. 2 – CATEGORIE OPERATORI AMMESSI

1. La partecipazione al mercatino è consentita esclusivamente a soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale, ma vendono o scambiano oggetti in modo del tutto occasionale con l'esclusione tassativa di chi opera nel commercio e nell'artigianato con carattere d'impresa.
2. Per poter partecipare al mercatino gli operatori non professionali dovranno presentare domanda al Comune di Pergine Valsugana – Direzione Servizi Tecnici – Ufficio Edilizia Privata - SUAP, ubicato in Piazza Garibaldi, 4, entro i termini indicati nel bando relativo.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale dovrà risultare la condizione di venditori non professionali e di non essere soggetti tenuti ai registri IVA.

Art. 3 – TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

1. Il mercatino, suddiviso in due sezioni, ha come oggetto l'esposizione e la vendita dei seguenti oggetti:
 - a. cose vecchie e usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione (mercatino dell'usato).
 - b. manufatti artigianali e prodotti dell'ingegno artistico e della creatività in genere (mercatino dell'hobbistica).
2. E' fatto divieto inoltre di vendita di animali vivi, armi, oggetti preziosi e di antiquariato di consistente valore economico e di generi alimentari.
3. L'operatore non può vendere reperti archeologici e merci di dubbia o illecita provenienza, nonché è tenuto al rispetto anche della normativa fiscale, del Codice della Strada e del TULPS.

Art. 4 – GIORNO, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercatino si svolgerà il 3° fine settimana dei mesi da marzo a ottobre. Gli orari saranno stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale, in accordo col gestore.
2. Il posteggio non potrà essere di norma abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino. In caso di abbandono anzitempo, il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare nel corso della medesima giornata.
3. Diverse modalità di svolgimento, sia di luogo che di orario del mercatino, ivi compresa la sospensione temporanea della manifestazione per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore sono definite dalla Giunta Comunale con almeno un mese di anticipo.

Art. 5 – GESTIONE DEL MERCATINO

1. La gestione del mercatino è conferita dalla Giunta comunale, con apposita convenzione ad un soggetto esterno (Associazione o altro soggetto gestore), cui vengono affidati tutti gli aspetti gestionali del mercatino, ivi compresa l'assegnazione degli spazi espositivi agli operatori, assicurando altresì la corretta turnazione.
2. L'atto di concessione di suolo sarà rilasciato, in relazione alla superficie di tutta l'area occupata dalla manifestazione, a favore del soggetto gestore, il quale, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera p), del Regolamento comunale C.O.S.A.P., viene esentato dal pagamento del canone, previa assunzione di apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa raccolta e smaltimento rifiuti si rimanda all'art. 14, primo comma, lettera d), del Regolamento Comunale sulla tariffa rifiuti.

Art. 6 – ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. I posteggi assegnabili agli operatori saranno stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Lo spazio massimo concedibile è di mq. 12.
3. Le dimensioni frontali e di profondità di ciascun posteggio sono stabilite rispettivamente in massimo ml. 3.00 e ml. 4.00. La superficie è calcolata in base alla proiezione verticale della massima sporgenza.
4. I posteggi dovranno essere separati da uno spazio interbancale pari ad almeno 50 cm., che dovrà essere lasciato libero per il passaggio. Nelle aree a parcheggio limitrofe all'area destinata al mercatino è vietata la vendita al di fuori degli spazi assegnati.
5. Qualora le bancarelle siano disposte su due file parallele, tra una fila e l'altra deve essere lasciato uno spazio sufficiente al transito dei mezzi di emergenza e soccorso pari a ml. 3,5.
6. Resta salva la facoltà del gestore di modificare il numero degli spazi e la relativa ripartizione tra gli operatori.

Art. 7 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione del posteggio viene effettuata per il primo anno di istituzione del mercatino in base ad una graduatoria stilata sulla base dell'ordine cronologico di protocollazione della domanda degli operatori partecipanti. In caso di parità o di richieste superiori ai posteggi a disposizione, si procederà con il sorteggio.
2. La graduatoria viene aggiornata annualmente prima dell'avvio del mercatino, con l'assegnazione di un punto per ogni presenza effettuata nell'anno precedente. Le assenze per più di quattro volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno, comportano la perdita del posto con decorrenza immediata.

3. In caso di assenza prolungata determinata da malattia o da altro impedimento di ordine personale, il titolare del posteggio deve presentare tempestivamente motivata richiesta di conservazione del posteggio.
4. Il gestore assegna il posteggio sulla base dell'elenco predisposto dal comune e rileva le presenze.

Art. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

1. L'operatore è tenuto ad un comportamento responsabile e civile sia verso i suoi colleghi che verso gli organizzatori e loro collaboratori.
2. Lo stesso è tenuto ad improntare l'attività di vendita a criteri di trasparenza, oltre ad essere direttamente responsabile all'eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita.
3. L'Amministrazione comunale non può essere chiamata in causa qualora siano stati riscontrati comportamenti fraudolenti direttamente imputabili agli operatori.
4. Durante lo svolgimento del mercatino è fatto divieto di:
 - fare uso di generatori di corrente e di dispositivi elettroacustici di diffusione sonora;
 - insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
 - turbare il tranquillo svolgimento delle attività di contrattazione in genere, anche con richiami insistenti nei confronti dei visitatori del mercatino;
 - abbandonare rifiuti e in caso di produzione degli stessi è fatto obbligo di provvedere alla loro rimozione e smaltimento.
5. L'operatore non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
6. E' vietato lo scambio di posteggio tra gli operatori, senza il previo assenso del gestore.

Art. 9 – REVOCA DEL POSTEGGIO

Il posteggio è revocato nei seguenti casi:

1. qualora l'operatore nel corso dell'anno solare totalizzi un numero di assenze superiore a quattro, anche non consecutive.
2. qualora l'operatore ripetutamente non avvisa il gestore dell'eventuale assenza.
3. qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.
4. violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 3 circa la merce posta in vendita.
5. in caso di gravi infrazioni, previa diffida scritta, alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 10 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Il Comando di Polizia Municipale provvede all'espletamento del servizio di polizia amministrativa e di vigilanza sui mercati.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuale sanzione accessoria; l'articolazione delle suddette sanzioni è definita come segue:

| INFRAZIONE | SANZIONE PECUNIARIA | SANZIONE ACCESSORIA |
|---|--|---|
| Vendita di articoli di cui all'art. 3, secondo comma, del presente regolamento | Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 | Sequestro della merce e sospensione dell'assegnazione per 10 giornate |
| Vendita di animali vivi, armi, oggetti ingombranti, oggetti preziosi e oggetti di antiquariato di consistente valore economico e di generi alimentari. | sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 | Sequestro della merce e sospensione dell'assegnazione per 10 giornate |
| Mancato rispetto delle dimensioni frontali e di profondità del posteggio assegnato | sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 | ///// |
| Vendita al di fuori degli spazi assegnati e accesso e stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno dell'area del mercatino oltre gli orari consentiti | sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 | ///// |
| Uso di generatori di corrente e di dispositivi elettroacustici di diffusione sonora | sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 | ///// |
| Mancato rispetto di lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta | sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 | ///// |
| Manomissione o danneggiamento della segnaletica, del suolo, della piantumazione e di qualsiasi altro elemento di arredo urbano | sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00 | Risarcimento del danno o richiesta ripristino danno |

3. in caso di annullamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, di un provvedimento sanzionatorio amministrativo che abbia comportato la contestuale e immediata applicazione della sanzione accessoria della revoca o della sospensione dell'assegnazione del posteggio, nulla è dovuto dal gestore o dall'Amministrazione Comunale all'espositore a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa della revoca o della sospensione.
4. il gestore segnala alla Polizia Locale eventuali violazioni di legge o del presente Regolamento; l'accertamento delle violazioni amministrative è operato dalla Polizia Locale nonché dagli altri Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria; il procedimento sanzionatorio è regolato dalla Legge n° 689/1981 e s.m.i., nonché dal Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative; le sanzioni indicate al comma precedente potranno essere modificate o adeguate con atto della Giunta Comunale.

5. La reiterazione per tre volte delle violazioni che comportano la sanzione accessoria della sospensione della assegnazione comporta la revoca della stessa.

ARTICOLO 11 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.

Art. 12 – MERCATINO HOBBISTICO DEL GIOVEDÌ

1. Il mercatino hobbistico artigianale del giovedì in Piazza Municipio si terrà dal giovedì che precede la S. Pasqua fino al giovedì che precede il S. Natale dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Gli operatori sono ammessi secondo i seguenti criteri:
 - esposizione e vendita, da parte di hobbisti maggiorenni non professionisti, di prodotti manufatti artigianali e prodotti dell'ingegno artistico e della creatività in genere;
 - ordine di graduatoria dei partecipanti sulla base delle presenze effettive maturate;
 - decadenza dalla graduatoria dei partecipanti che nell'anno precedente non hanno maturato alcuna presenza;
2. Non è ammessa durante il mercatino hobbistico artigianale del giovedì l'esposizione e la vendita di cose vecchie e usate.
3. I banchi vengono dati in dotazione dal comune fino ad esaurimento in relazione ad un posteggio aventi dimensioni massime di mq. 10, salvo deroga da parte del Comando Polizia Municipale in relazione al tipo di lavorazione proposta.
4. In caso di assenza prolungata determinata da malattia o da altro impedimento di ordine personale, il titolare del posteggio deve presentare tempestivamente motivata richiesta di conservazione del posteggio.
5. Il Comando Polizia Municipale assegna il posteggio sulla base dell'elenco predisposto dal comune e rileva le presenze.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore con le procedure stabilite dallo Statuto Comunale.
2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.